**Grado:** primo

**Data pubblicazione:** 09/04/2019

**Voce di classificazione:**Opposizione ad estratto di ruolo

**Sede/Sez./Dist./Tribunale:**Sezione Lavoro

**Riferimenti legislativi:**

* art. 100 c.p.c.
* art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999
* La c.d. opposizione ad estratto di ruolo è ammissibile solo in quanto possa qualificarsi come opposizione al ruolo di cui la cartella esattoriale costituisce l’estratto, in mancanza di valida notifica di quest’ultima. Si tratta quindi di un’impugnazione recuperatoria, nell’ambito della quale possono essere spese tutte e solo le censure, formali (nel termine previsto dall’art. 29, comma 2 del D. lgs. N. 46/1999) o di merito che avrebbero potuto essere proposte avverso la cartella non validamente notificata. Nel caso, invece, di eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di presunta notifica del titolo, difetta nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.

**Precedenti**

Cass., SS. UU., n. 19704/2015

Cass. n. 6166/2019